

allegato sub "A"



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.08.2021 in vigore dal 03.08.2021.

Indice

articolo 01 - definizioni	4
articolo 02 - competenze di vigilanza.....	5
articolo 03 - locali ed impianti sportivi con attività permanente di spettacolo.....	8
articolo 04 - misure di safety da garantire in occasione di tutte le manifestazioni temporanee anche in assenza di pubblico spettacolo o trattenimento.....	9
articolo 05 - adempimenti per la definizione e l'attuazione delle misure di safety.....	11
articolo 06 - modalità verifica condizioni di solidità e sicurezza ai sensi dell'art. 80 t.u.l.p.s.	13
articolo 07 - allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli	14
articolo 08 - modulistica	15
articolo 09 - commissione comunale di vigilanza.....	15
articolo 10 - commissione provinciale di vigilanza.....	17
articolo 11 - manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 11/2002.....	19
articolo 12 - manifestazioni temporanee all'aperto.....	20
articolo 13 - installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante.....	24
articolo 14 - squadra di emergenza, lotta antincendio e assistenza sanitaria.....	26
articolo 15 - dotazione di servizi igienici	29
articolo 16 - raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi	30
articolo 17 - raccomandazioni generali in materia di acustica	31
articolo 18 - casistiche particolari	35

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

È comunque dovuto il rispetto di ogni disposizione di legge e di regolamento - in quanto applicabile - in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di igiene degli alimenti e di tutela dell'inquinamento acustico. Negli allegati al presente regolamento vengono elencate le documentazioni tecnico-certificative da produrre a corredo delle pratiche relative alle attività di pubblico spettacolo o trattenimento, svolte sia in forma permanente che temporanea.

Si dettano inoltre indirizzi applicativi delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con direttiva del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva", dopo aver svolto, come previsto dalla direttiva medesima, *"ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale, contenute nella direttiva, maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali."* (*)

Un primo testo del Regolamento è stato proposto inizialmente dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana a seguito di apposite "Linee Guida" approvate con un protocollo di intesa sottoscritto il 15.5.2015 con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende ULSS n. 7, n. 8 e n. 9 già operanti in provincia di Treviso e il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso per il progetto UNIPASS;

Successivamente è stato elaborato il presente testo in conformità alle "Linee Guida" aggiornate a norma dell'art. 3, comma 2, del medesimo protocollo di intesa, nell'ambito di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Treviso e al quale hanno partecipato rappresentanti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, della Questura di Treviso, dell'Azienda ULSS2 "Marca Trevigiana", dell'ARPAV di Treviso, dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso per il progetto UNIPASS e dell'U.N.P.L.I. Veneto, enti che al termine del lavoro di aggiornamento svolto hanno espresso il proprio parere favorevole sul testo delle nuove "Linee Guida" recepite nel presente regolamento.

Nota redazionale: nel testo che segue, le parti riportate in corsivo e contrassegnate con il segno (*) sono tratte dalla direttiva del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva".

TITOLO I

Ambito di applicazione e competenze

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- a) per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (ad esempio: vie, piazze, ecc.);
- b) per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.);
- c) per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli: quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (ad esempio cinema, teatro, ecc.);
- e) per trattenimenti: quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ad esempio: ballo)
- f) per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo/trattenimento: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività. Non rientrano nella presente categoria le manifestazioni che pur a cadenze periodiche si svolgono con caratteristiche di ripetitività ed in presenza di allestimenti permanenti;
- g) per manifestazioni ed eventi temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico: tutte quelle attività organizzate che non abbiano connotazione di pubblico spettacolo o intrattenimento ma per le quali si renda necessaria l'adozione di misure di safety e/o security in relazione alla tipologia degli stessi ovvero ai luoghi di svolgimento;
- h) per allestimenti temporanei: le strutture, le attrezzature e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) per locali: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati a spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi di cui alle precedenti lettere f) e g), compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, ivi compresi quelli destinati in via permanente alle attività di pubblico spettacolo/intrattenimento; per locali si devono intendere anche i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico (art. 1, comma 1, lettera l) del DM 19/08/1996);
- j) per affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti presenti in un locale o nell'area di riferimento ottenuto moltiplicando la densità di affollamento per la superficie;
- k) per densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda dell'ambito di riferimento (persone/mq) (DM. 30.11.1983, coordinato con DM.9.3.2007):
- l) per capienza: numero massimo di persone ammesse all'interno del locale; tale dato è stabilito dalla Commissione di Vigilanza in relazione a specifiche valutazioni tecniche viste le diverse normative di riferimento (per es. adeguato numero di uscite di emergenza, di servizi igienici, di parcheggi, ecc.) e tiene conto sia degli addetti ai lavori che degli avventori;
- m) per valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi (per es. rischio incendio, rischio vento, rischio idrogeologico ecc.) per la salute e sicurezza delle persone presenti nell'ambito della manifestazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- n) per misure di mitigazione del rischio: misure volte a ridurre la probabilità di accadimento dell'evento nonché a ridurre il danno atteso in relazione al tipo di rischio valutato;

- o) per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- p) per attrazione dello spettacolo viaggiante: ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- q) per parco di divertimento permanente: il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, caratterizzato - giusto il D.M. 18 maggio 2007 – da un'unitarietà di gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate e di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
- r) per carichi sospesi: qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante lo spettacolo, al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. [rif. circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1689 del 1° aprile 2011]
- s) per servizi igienici: locali dotati di vano wc con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- t) per servizi igienici mobili: box mobili dotati di tazza/turca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica deve essere disponibile un erogatore di prodotto igienizzante per le mani;
- u) per squadra di emergenza: gruppo costituito da un congruo numero di operatori, debitamente coordinati dal soggetto organizzatore e dotati, ove previsto per l'assolvimento delle rispettive funzioni, di specifici requisiti professionali. È tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare per l'intera durata delle attività organizzate - nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei ruoli e dei livelli di formazione previsti nel piano di emergenza - l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni. I compiti e la composizione della squadra sono previsti al successivo articolo 14;
- v) per "security": insieme di condizioni che garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione di eventi o manifestazioni;
- w) per "safety": insieme di condizioni che garantiscono l'incolumità delle persone presenti in eventi o manifestazioni conseguenti alla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità con un approccio flessibile, secondo le peculiarità di ogni singola manifestazione, e mediante l'adozione di appositi interventi, cautele e precauzioni preventivi e l'attuazione di un circostanziato piano di gestione dei controlli e delle emergenze, anche – laddove competente in base alla normativa vigente - previa verifica da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o di tecnico abilitato, delle condizioni dei luoghi e delle strutture o attrezzature installate per la realizzazione dei singoli eventi.

Articolo 2 - **COMPETENZE DI VIGILANZA**

1. **I compiti della COMMISSIONE COMUNALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, in conformità agli artt. 141 e 142 Regolamento d'esecuzione TULPS, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, riguardano il parere, la verifica e il controllo dei locali cinematografici o teatrali, degli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori e degli altri locali o impianti o aree con capienza superiore a 200 e fino a 5.000 spettatori, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;

- c) cinematografi;
- d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) auditori e sale convegni;
- f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
- g) sale da ballo e discoteche;
- h) parchi di divertimento permanenti;
- i) circhi;
- j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili e allestite per spettacoli e trattenimenti in genere;
- k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- m) impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 1996;
- n) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, in presenza di una superficie lorda superiore a mq. 4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se all'aperto). In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 7;
- o) piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento di biglietto d'ingresso;
- p) attività di trattenimento e/o spettacolo che, pur svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi che assoggettano dette attività al regime autorizzatorio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.:
 - p1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative o di altri titoli abilitanti all'accesso (es. drink card);
 - p2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo privato rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dall'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

2. **I compiti della Commissione comunale di vigilanza, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**, a norma dell'art. 141, comma 2 del Regolamento d'esecuzione TULPS, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Vanno comunque osservate dal professionista incaricato le procedure e la predisposizione della documentazione previste nelle disposizioni che seguono.

3. **I compiti della COMMISSIONE PROVINCIALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, diversamente dalle previsioni di cui al comma 1, sono i seguenti:

- a) esprimere parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori; per i parchi di

divertimento e per gli altri locali di competenza della Commissione comunale, qualora la Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;

- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati previsti al precedente punto a).

4. SONO ESCLUSI DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI provinciali o comunali di vigilanza:

- a) I circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, purché non rientrino nella casistica di cui al punto p) del precedente comma 1;
- b) i piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, offerti allo scopo di allietamento degli avventori nei pubblici esercizi e nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che mantengano carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica. L'effettuazione degli stessi deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, se adottato, e della vigente normativa in materia di acustica.

L'attività di allietamento deve essere svolta senza predisporre elementi atti a trasformare il locale o la struttura in luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- b.1) non deve essere svolta in una sala appositamente allestita o modificata; i locali e le strutture adibiti alla somministrazione devono conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, senza spostamento dei tavoli e allestimento di specifiche attrezzature ovvero predisposizione di mezzi di stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
- b.2) l'attività di allietamento non può essere pubblicizzata;
- b.3) non può essere previsto in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinario;
- b.4) è vietato qualsiasi intrattenimento danzante;
- b.5) non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
- b.6) eventuali apparecchi o impianti utilizzati devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta degli avventori;
- b.7) il volume degli apparecchi eventualmente installati per la diffusione sonora deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente ai locali e alle strutture interessati dall'attività di somministrazione e tale da non essere da richiamo per il pubblico non coinvolto in essa;
- c) le fiere di cui al D.Lgs. 114/98, ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) le gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;
- e) le palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- g) le piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private, ecc.).
- h) Tenuto conto che a norma dell'art. 141 del Regolamento TULPS le Commissioni di vigilanza provinciale e comunale sono istituite per l'applicazione dell'art. 80 TULPS, sono comunque escluse

dalle competenze delle suddette Commissioni le attività temporanee per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, come previsto dall'art. 1, comma 2, punto a) del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dal campo di applicazione del Decreto medesimo "i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo X della regola tecnica allegata al decreto medesimo e cioè che "Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza d'esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.".

Articolo 3 - LOCALI ED IMPIANTI SPORTIVI CON ATTIVITÀ PERMANENTE DI SPETTACOLO

1. L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi con carattere permanente di spettacolo con ammissione di pubblico, è soggetto – previa presentazione rispettivamente della documentazione di cui agli allegati A (per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del presente regolamento – al parere e alla verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.
2. Il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti sportivi aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con apposita relazione tecnica, allegata alla Scia presentata dal gestore dell'impianto sportivo, esprime dapprima il parere circa la rispondenza del progetto e successivamente la conformità finale del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996 e alle previsioni del presente regolamento.

TITOLO II

Misure di safety - calendario annuale delle manifestazioni temporanee

Premessa

Gli eventi che richiamano affluenza di pubblico richiedono una sempre maggiore attenzione da parte delle autorità pubbliche nella predisposizione di adeguate misure per lo svolgimento in sicurezza degli stessi.

In proposito il Ministero dell'Interno ha da ultimo formulato, con la direttiva del 18 luglio 2018, indicazioni ***“- che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento”.*** (*)

Nella costruzione del modello organizzativo fatto proprio dal presente Regolamento, il ruolo iniziale è ricoperto dagli uffici del Comune che ricevono le istanze di autorizzazione, le SCIA o le comunicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni di vario genere e, sulla scorta della proposta compiuta dagli organizzatori in ordine alle misure di sicurezza che si intendono adottare per il contenimento del rischio, avallano e/o definiscono le misure da approntarsi.

Articolo 4 - MISURE DI SAFETY DA GARANTIRE IN OCCASIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ANCHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

1. ***“Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, tra cui il piano di emergenza recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare”*** (*) in riferimento alle previsioni generali di seguito individuate ed a quelle previste per particolari eventi più puntualmente caratterizzati al successivo Titolo IV ed agli ALLEGATI C) e D) :

- a) **capienza delle aree di svolgimento dell'evento**, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di polizia;
- b) **adeguati percorsi** di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- c) indicazione dell'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata e con le indicazioni operative per l'impiego degli operatori di cui al successivo punto e);
- d) **eventuale suddivisione in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- e) indicazioni operative, previste a cura dell'organizzatore nel **piano di emergenza** della manifestazione, per l'impiego di una **squadra di emergenza** composta secondo quanto indicato al successivo articolo 14, con un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico e di un numero di addetti antincendio, in relazione all'eventuale rischio di incendio;
- f) **spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

- g) **spazi e servizi di supporto accessori**, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
- h) previsione di un'**adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento;
- i) presenza di **megafono o di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

Le specifiche misure prima elencate non costituiscono un *corpus* unico, da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, ma debbono essere vagliate in relazione alla tipologia di evento con un approccio flessibile per far sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi.

- 2. *"Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.*
- 3. **Nelle altre ipotesi**, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
- 4. *Qualora nella fase istruttoria svolta dal Comune vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.*
- 5. *Sarà cura della Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constati l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco."* (*)

La Prefettura, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, comunicherà ai comuni eventuali criteri per l'individuazione delle manifestazioni di cui essere informata ai fini di un'analisi coordinata ed integrata dei profili di security e safety che presentano aspetti di complessità e delicatezza.

- 6. **"Per le manifestazioni di cui agli articoli 18 e 25 del R.D. n. 773 del 1931"** (riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico/cortei/processioni), soggette a preavviso, "il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte." (*)
- 7. **Per le manifestazioni sottoposte per legge al regime della Scia o della comunicazione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 25 del TULPS e che non costituiscono pubblico trattenimento ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS**, gli organizzatori sono tenuti comunque a prevedere ed attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento. Resta ferma la possibilità, in sede di programmazione annuale degli eventi, che il comune chieda di assoggettare singole manifestazioni ad autorizzazione o licenza qualora vengano in rilievo *"profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti."* (*)
- 8. I citati aspetti di safety devono concorrere con gli aspetti di security che per eventi di minore rilevanza è garantita ordinariamente a cura delle Autorità locali di pubblica sicurezza, attraverso l'impiego degli operatori della Polizia locale, nell'ambito dei servizi di specifica competenza.

Articolo 5 - ADEMPIMENTI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -

1. Ai fini della puntuale individuazione preventiva delle misure da applicare ai singoli eventi per garantire l'incolumità delle persone (safety) sulla base delle apposite misure organizzative previste ed attuate dagli organizzatori sia pubblici che privati dei singoli eventi il Comune può istituire il calendario annuale delle manifestazioni temporanee che si organizzano nel territorio, anche per dare applicazione ad analogo adempimento previsto dalla DGR 184 del 21.2.2017 per le manifestazioni con attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per l'elaborazione del calendario di cui al comma 1) il competente ufficio individuato dalla Giunta comunale predispone un apposito modello di comunicazione che gli enti, le associazioni, i comitati o i gruppi che organizzano manifestazioni sono tenuti a presentare al Comune, corredata della documentazione prevista, entro il 30 novembre di ogni anno per gli eventi ricorrenti che si prevede di realizzare nell'anno successivo e per gli eventi eventualmente già programmati.
3. In caso di nuovi eventi, la comunicazione preventiva redatta sullo stesso modello, va presentata almeno 60 giorni prima dell'evento, con aggiornamento del calendario annuale da parte dell'Ufficio preposto.
4. Alla presentazione delle suddette comunicazioni sono tenuti anche gli Uffici o i Servizi comunali che organizzano le manifestazioni direttamente promosse dal Comune;
5. A corredo della comunicazione di cui ai precedenti commi, gli organizzatori sono tenuti a presentare, debitamente sottoscritti, su appositi modelli resi disponibili dal Comune:
 - il programma di massima della manifestazione;
 - una relazione sintetica descrittiva sulle aree/attrezzature e strutture da utilizzarsi per la manifestazione e planimetria di massima dell'area;
 - la sommaria indicazione delle misure a tutela della incolumità e della sicurezza;

In questa fase, in relazione alla maggiore o minore complessità degli eventi organizzati potrà essere valutata a cura degli organizzatori l'opportunità che la documentazione prodotta venga predisposta da tecnici abilitati.

6. Al fine di garantire un approccio flessibile e interdisciplinare nell'esame delle comunicazioni preventive presentate dagli organizzatori di eventi e per un ordinato successivo seguito degli adempimenti autorizzatori e di controllo, anche con il concorso di altri enti competenti per materia, la Giunta comunale può istituire una struttura permanente diretta dal Sindaco o suo delegato e composta (valutare in base all'organizzazione comunale):
 - dal Responsabile del Servizio Attività Produttive;
 - dal Comandante della Polizia Locale;
 - dal Responsabile dell'ufficio tecnico (da definire);
 - dal Responsabile del Servizio Cultura, comunicazione, manifestazioni;

Con l'istituzione della suddetta struttura permanente la Giunta comunale definisce anche le relative modalità di funzionamento.

7. Il Comune, previo esame delle comunicazioni preventive e della relativa documentazione presentata dagli organizzatori di eventi, richiede agli stessi entro 30 giorni dal ricevimento di dette comunicazioni, eventuali integrazioni relativamente alla documentazione presentata e/o alla valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di mitigazione individuate. Qualora entro tale termine il Comune nulla comunichi agli organizzatori interessati, si riterrà idonea per silenzio accoglimento la comunicazione preventiva e la relativa documentazione presentate, ai fini dell'inserimento nel calendario delle manifestazioni.
8. Il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno elabora e rende pubblico sul sito internet comunale il calendario delle manifestazioni organizzate nell'anno successivo direttamente dal Comune stesso o da enti, gruppi o associazioni del territorio.
9. Nel caso di manifestazioni ricorrenti che vengano riproposte con le stesse modalità e strutture anche negli anni successivi, gli organizzatori non sono tenuti a presentare in allegato alla comunicazione preventiva annuale la documentazione già depositata agli atti del Comune.

10. Al momento del deposito, ex articoli 6, 7, 9 del presente regolamento, della domanda/SCIA/ comunicazione/avviso al comune, gli organizzatori di manifestazioni sono tenuti a presentare in allegato apposito piano di emergenza, con la scheda di composizione della squadra di emergenza. La suddetta documentazione dovrà essere redatta da esperti in materia, salvo che per gli eventi che non riguardino attività di pubblico trattenimento o spettacolo riconducibili all'art. 80 del TULPS.
11. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, prima dell'inizio della manifestazione l'organizzatore è tenuto a produrre con le modalità di legge le certificazioni tecniche relative ai collaudi delle strutture, delle attrezzature e degli impianti installati per dar corso all'evento e l'indicazione nominativa dei componenti della squadra di emergenza.
12. Prima dell'inizio di ogni manifestazione il Responsabile dell'ente, associazione o comitato organizzatore e il tecnico progettista dell'evento incaricato dallo stesso, tengono un incontro con i propri collaboratori coinvolti nell'organizzazione per illustrare il piano di emergenza, i compiti e le modalità di funzionamento della squadra di emergenza e ogni altra informazione utile a garantire l'effettiva e costante attuazione delle misure di sicurezza e incolumità previste a tutela degli addetti e del pubblico partecipanti all'evento stesso.

TITOLO III

PROCEDURE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DI VIGILANZA

Articolo 6 - MODALITÀ VERIFICA CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 80 T.U.L.P.S.

1. Al fine delle verifiche della solidità e della sicurezza di locali, strutture o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda:
 - a) per ottenere il parere sul progetto [ex articolo 141, comma 1 lettera a), del regolamento T.U.L.P.S.]:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per sostanziali modifiche allo stato esistente, nonché per adeguamenti a disposizioni di legge;
 - a3. per l'accertamento delle condizioni di agibilità, previo sopralluogo da parte della Commissione di vigilanza, laddove previsto.
 - b) per la verifica di agibilità, ai fini del rilascio della licenza d'esercizio di pubblico spettacolo, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica, fatta salva l'esigenza di valutare preliminarmente la documentazione progettuale per eventi di particolare rilevanza.

2. Le domande devono essere corredate di opportuna documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, nei termini previsti dal presente regolamento. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
4. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.
5. Per il provvedimento di riconoscimento dell'agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S., qualora non contestuale alla licenza o autorizzazione d'esercizio di pubblico spettacolo o trattenimento (come ad esempio nel caso di sale teatrali o cinematografiche), non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi di provvedimento che non abilita all'esercizio dell'attività, ma che attesta la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza e della incolumità.
6. In occasione di manifestazioni temporanee la sussistenza delle condizioni di agibilità e le prescrizioni inerenti l'esercizio della relativa attività sono recepite nella licenza o autorizzazione rilasciata dal funzionario comunale competente, previa acquisizione del verbale di verifica della manifestazione da parte della Commissione di vigilanza o, nei casi in cui non intervenga la Commissione di vigilanza, di apposita dichiarazione di tecnico abilitato di verifica finale delle regolarità di installazione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, con l'acquisizione delle relative certificazioni di corretta esecuzione o montaggio.

Articolo 7 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI PER TRATTENIMENTI O PUBBLICI SPETTACOLI

1. Eventi di pubblico trattenimento o spettacolo con presenza fino a 200 persone

- a) Se svolti entro le ore 24 dello stesso giorno: lo svolgimento di trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al Comune di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte e non consecutive - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano in ogni caso, per ciascun giorno, entro le ore 24 del giorno di inizio.

In alternativa alla Scia unica per più giornate di eventi, l'organizzatore può comunque optare per la presentazione della domanda di rilascio della licenza.

- b) Se svolti entro le ore 24 di più giorni consecutivi, configurandosi di fatto un unico evento, sono soggetti alla presentazione di apposita domanda e al rilascio di licenza d'esercizio.
- c) Per gli eventi previsti ai precedenti punto a) e b): il parere, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili sono sostituiti da apposita relazione tecnica - da presentare al Comune unitamente alla SCIA o alla domanda di licenza - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.

Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C) del presente regolamento.

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificativa citata in detta relazione o comunque prevista e il verbale di verifica finale dei locali, delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

A tale scopo, la documentazione stessa andrà prodotta prima dell'effettivo inizio dell'attività anche al Comune a cura del tecnico incaricato attraverso p.e.c. o altre modalità di valenza legale.

2. Eventi con presenza massima superiore a 200 persone

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili per spettacoli o pubblici trattenimenti, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al Comune di apposita istanza corredata dalla documentazione puntualmente esplicitata nell'allegato C) al presente regolamento, intesa al rilascio della licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., previo svolgimento delle attività di verifica di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, salvo le esclusioni previste al precedente articolo 2, comma 4;

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo, tutta la documentazione certificativa delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

A tale scopo, la sola documentazione certificativa stessa eventualmente non ancora presentata al Comune andrà prodotta allo stesso, sempre prima dell'inizio effettivo dell'attività, a cura del tecnico incaricato attraverso p.e.c. o altre modalità di valenza legale.

3. **L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei per eventi che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti** ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata:

- a) dalla Commissione di Vigilanza, salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi, non limiti diversamente la durata della verifica effettuata.

- b) dal tecnico incaricato dall'organizzatore per le attività di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone;

In tali casi, per gli eventi successivi alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore deve presentare, unitamente alla domanda di licenza o alla Scia ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., un'apposita dichiarazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione e la riproposizione di strutture ed impianti con le medesime modalità di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta l'ultima agibilità verificata dalla Commissione o dal tecnico abilitato in caso di eventi con capienza fino a 200 persone. L'organizzatore deve altresì inviare al Comune – prima dell'inizio effettivo della manifestazione – una dichiarazione finale di corretta installazione di tutte le attrezzature e strutture unitamente alla documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio delle stesse e dei relativi impianti elettrici, del gas, ecc., conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilità verificata dalla Commissione o certificata da tecnico abilitato e con riferimento alla relazione e documentazione tecnica inizialmente presentata.

Nel caso di riproposizione di una manifestazione temporanea, decorsi oltre due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata verificata l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino – in aggiunta alla Scia o alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. – la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si riutilizzino le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza in assenza di modifiche nelle relative regole tecniche, e senza modifiche sostanziali nella loro dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

Articolo 8 - MODULISTICA

1. Per gli adempimenti previsti nel presente titolo sia per attività permanenti che temporanee, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica disponibile sul sito del comune, con eventuale impiego delle piattaforme telematiche esistenti in modo da garantire l'immediata condivisione tra gli enti interessati della documentazione trasmessa dalle imprese o dagli organizzatori di eventi temporanei.

Articolo 9 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Funzionamento della Commissione

1.1 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana. A tal fine:

- a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio comunale competente almeno 45 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
- b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia – ovvero resa disponibile con modalità telematica - al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.L.SS.;
- c) entro il medesimo termine il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma. Resta fermo che lo stesso dovrà astenersi dalla prenotazione per eventuali casistiche di richieste di parere o sopralluogo di verifica della Commissione non assistite dalla produzione documentale di rito, tenuto conto che in assenza della documentazione stessa, la Commissione si troverebbe nell'impossibilità di determinarsi;
- d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;
- e) almeno 8 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

- 1.2 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione, ovvero dove stabilito con apposito protocollo sottoscritto dagli enti membri della stessa.
- 1.3 La Commissione è convocata dal Presidente (Sindaco o altro Amministratore delegato), con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale – a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
- 1.4 L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
- 1.5 La Commissione delibera il proprio parere a maggioranza assoluta, con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis, commi 2 e 3 del regolamento T.U.L.P.S. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario e deve essere trasmesso in copia ai componenti della Commissione per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
- 1.6 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento T.U.L.P.S. inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta" per ultimare le operazioni.
- 1.7 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.
- 1.8 Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.
- 1.9 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri interessati oltre che a quelli eventualmente indicati dalla Commissione, compresi eventuali enti esterni.
- 1.10 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione comunale eventuali spese sostenute per gli interventi della Commissione medesima.

2. Disposizioni particolari

- 2.1. La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.
- 2.2. Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996, devono intendersi applicati, con l'entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
- 2.3. Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.
- 2.4. Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, per le attività rientranti nell'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, deve essere acquisito lo specifico parere in ordine alla pratica di prevenzione incendi.

1. Funzionamento della Commissione

- 1.1 I pareri e le verifiche di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 2, comma 2, vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto, competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista. Le relative domande, pertanto, andranno indirizzate al sindaco competente.
- 1.2 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni già attuato per le Commissioni comunali di vigilanza dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana. A tal fine:
 - a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione provinciale devono pervenire al servizio comunale competente almeno 45 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
 - b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia – ovvero resa disponibile con modalità telematica – alla Segreteria della C.P.V.L.L.P.S. ed a tutti i relativi componenti;
 - c) entro il medesimo termine il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma. Resta fermo che lo stesso dovrà astenersi dalla prenotazione per eventuali casistiche di richieste di parere o sopralluogo di verifica della Commissione non assistite dalla produzione documentale di rito, tenuto conto che in assenza della documentazione stessa, la Commissione si troverebbe nell'impossibilità di determinarsi;
 - d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, la Segreteria della Commissione fissa giorno ed ora della convocazione;
 - e) almeno 8 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione invia le lettere di convocazione ai componenti.
- 1.3 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede della Prefettura o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
- 1.4 La Commissione è convocata dal Presidente (Prefetto, Viceprefetto Vicario o altro dirigente delegato), con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale – a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
- 1.5 L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
- 1.6 Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 142, commi 2 e 3, del regolamento T.U.L.P.S. È sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. Copia del relativo verbale deve essere trasmessa ai componenti della Commissione per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
- 1.7 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri interessati oltre che a quelli eventualmente indicati dalla Commissione, compresi eventuali enti esterni.
- 1.8 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione provinciale eventuali spese sostenute per gli interventi della Commissione medesima.

TITOLO IV

Prescrizioni generali per lo svolgimento di alcune tipologie di manifestazioni

Per agevolare gli organizzatori nella progettazione e realizzazione di alcune tipologie di manifestazioni si indicano di seguito prescrizioni di carattere generale che devono comunque essere rispettate, anche nel caso in cui dette manifestazioni si ritengano esentate dalle competenze della Commissione di vigilanza in applicazione della previsione di cui al precedente articolo 2, comma 4, punto h).

Dette manifestazioni, ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di cui al successivo articolo 11, devono essere svolte previa presentazione al Comune di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ovvero, in alternativa, della domanda di licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., debitamente corredate della necessaria documentazione tecnica in relazione alle caratteristiche degli allestimenti ed impianti eventualmente proposti ed idonea ad attestare la sicurezza di quanto installato e la piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.

In generale, lo svolgimento delle stesse deve avvenire in scrupolosa osservanza delle specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.), adottando gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature e con l'adozione delle procedure e delle misure di safety e security di cui al precedente articolo 4.

Inoltre, deve essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).

Resta altresì ferma in capo al Comune la competenza di verificare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S., in fase di svolgimento di ciascun evento.

Articolo 11 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. 11/2002

1. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a mq. 4.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
 - a) presentazione, da parte dell'organizzatore, unitamente alla relativa comunicazione di effettuazione ex art. 5 della L.R. in titolo, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo;
 - b) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'art. 14;
 - c) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 14;
 - d) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 15;
 - e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
 - f) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco come dettagliato nella relazione tecnica;
 - h) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
2. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda superiore a mq. 4.000 si rinvia alle previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. n),

3. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura soggetta a verifica, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra mq. 1.000 e mq. 10.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
- a) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'art. 14;
 - b) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 14;
 - c) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 15. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - d) acquisizione di idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; per gli impianti elettrici esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sia rilasciata idonea dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68. Tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento vengano opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - e) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme e disposizioni di sicurezza antincendio vigenti (su tutte, il D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - f) l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - i) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco;
 - j) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
4. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a mq. 1.000, dovrà essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; per gli impianti elettrici esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sia rilasciata idonea dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68. Tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento vengano opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone. Ove si preveda l'installazione di gruppi elettrogeni e carichi sospesi, vale quanto citato al precedente punto 2.

Articolo 12 - **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO**

1. **Per l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti all'aperto**, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali oltre che assicurate a cura degli organizzatori le misure di safety di cui al titolo II° del presente regolamento:

- a) Nel caso di **concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi simili di carattere vario:**
- a1. le sedie siano disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file; dette sedie siano rigidamente collegate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
 - a2. l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - a3. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi) appositamente redatta dall'installatore con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
 - a4. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
 - a5. sia acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; per gli impianti elettrici esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sia rilasciata idonea dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68. I cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - a6. vengano dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; devono essere dislocati in posizione segnalata in prossimità del quadro elettrico e del palco, essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ed avere capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C o 34A-233B-C;(valutare estintore carrellato in prossimità palco)
 - a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati (valutare numero posti);
 - a8. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - a9. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta. Gli stessi siano condotti da personale all'uopo preposto ed identificato;
 - a10. eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco;
 - a11. sia prevista la costituzione della squadra di emergenza e sia assicurato il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità di cui al successivo articolo 14;
 - a12. sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini di cui all'articolo 15. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.

b) Nel caso di **festeggiamenti per carnevale - sfilata carri**:

- b1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
- b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
- b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
- b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
- b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza per ciascun carro;
- b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
- b7. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi) appositamente redatta dall'installatore con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
- b8. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta. Gli stessi siano condotti da personale all'uopo preposto ed identificato;
- b9. sia prevista la costituzione della squadra di emergenza secondo le modalità di cui all'articolo 14;
- b10. sia previsto il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità di cui all'articolo 14;
- b11. sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini di cui all'articolo 15. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
- b12. ciascun carro allegorico sia provvisto di almeno tre estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 55A-233BC;

c) Nel caso di **manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circonscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni simili non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara**, eccezionalmente adibite a tal fine:

- c1. deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;
- c2. il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato – se previsto - dall'Organo sportivo competente;
- c3. il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare - in caso di urto

- accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
- c4. deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;
 - c5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere adeguatamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;
 - c6. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - c7. siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e preposto;
 - c8. sia prevista la costituzione della squadra di emergenza e sia assicurato il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità;
 - c9. sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini di cui all'articolo 15. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
 - c10. sia assicurata la dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - c11. Le prescrizioni di cui al presente punto c) – che non costituiscono manifestazioni sportive a carattere competitivo - vengono discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.
- d) **Nel caso di accensione di fuochi pericolosi** l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza rilascia la licenza prevista all'art. 57 del T.U.L.P.S., fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4 e nel rispetto delle prescrizioni previste in eventuali ordinanze comunali per gli aspetti ambientali e delle direttive previste:
- d1. **per l'accensione di fuochi d'artificio nelle circolari del Ministero dell'Interno** 11 gennaio 2001, n. 559 successivamente integrata con Circolare 20 maggio 2014, n. 557; per i fuochi acquatici e le emissioni sonore devono essere rispettate le ulteriori disposizioni dettate dal medesimo Ministero con nota del 13 luglio 2017 prot. 557/P/U/010693;
 - d2. **per l'accensione di falò tradizionali di Epifania e metà Quaresima** nella nota del Questore di Treviso n. 246 del 30.1.2013, riportata in **ALLEGATO E**.

Articolo 13 - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per i gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., la planimetria dell'area di installazione delle attrazioni sottoscritta dai titolari delle licenze di spettacolo viaggiante e controfirmata dal proprietario dell'area, da cui risultino rispettate le prescrizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e c), nonché la seguente documentazione:
 - a) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 e la registrazione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti con i relativi interventi manutentivi realizzati;
 - b) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa, da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale, posizionato immediatamente a valle del punto di fornitura. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato.
 - c) copia del contratto di assicurazione di ogni singola attrazione e della quietanza di pagamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni generali:
 - a) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
 - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - in ogni caso le attrazioni viaggianti dovranno essere poste ad idonea distanza di rispetto da eventuali fabbricati adiacenti/vicini allo scopo di garantire l'operatività dei soccorritori con i relativi mezzi (antincendio, sanitario e di polizia) sia nei confronti dei fabbricati stessi che sulle attrazioni viaggianti;
 - b) l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale d'uso e di manutenzione e dal libretto dell'attività, che dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili – all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli organi di controllo e vigilanza;
 - c) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio, possibilmente centrale, mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della manifestazione ed avente una larghezza di almeno m. 3,5 ed un'altezza libera non inferiore a m. 4, nonché un'idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - d) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isolati onde evitare rischio di folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di trasporto;
 - e) ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
 - f) ogni attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello previsto dal libretto dell'attrazione, ed in ogni caso deve essere presente almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico;

- g) è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresì risultare da apposita dichiarazione a firma di tecnico incaricato. 3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento permanente.

TITOLO V

Squadra di emergenza, lotta antincendio, assistenza sanitaria e raccomandazioni di prevenzioni incendi e di acustica

Articolo 14 - SQUADRA DI EMERGENZA, LOTTA ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA

1. Squadra di emergenza: ruoli e compiti degli operatori

- 1.1 In ogni manifestazione dovranno essere previsti operatori pronti a gestire un'eventuale emergenza, per l'attuazione delle procedure previste nel piano di emergenza ovvero per l'attuazione delle misure di cui all'art. 4 comma 6.
- 1.2 Ruoli: A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i possibili ruoli che possono essere chiamati a svolgere i componenti della squadra in caso di emergenza, secondo procedure definite nel piano di emergenza ed in coerenza con gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati:
- allertamento soccorsi esterni (112-113-115-118)
 - diffusione messaggistica al pubblico
 - addetti antincendio
 - messa in sicurezza di strutture ed impianti
 - controllo fruibilità delle vie di esodo
 - direzione e controllo delle operazioni di evacuazione
 - assistenza sanitaria
 - assistenza alle persone diversamente abili o categorie deboli.
- 1.3 Compiti: alla squadra di emergenza sono affidati i seguenti compiti generali, anche allo scopo di prevenire un'emergenza:
- verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico nonché delle uscite di sicurezza, che devono essere tenute costantemente sgombrare da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 - verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all'interno di locali, aree o strutture non superi mai la capienza massima consentita;
 - nel caso di manifestazione svolta in luogo all'aperto, verificare che le vie di transito interne siano tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle eventuali porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici (in particolare del pulsante di sgancio generale e dell'illuminazione di emergenza) e della valvola di intercettazione del gas, nonché dell'impianto di riscaldamento;
 - far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o comunque prescritte dall'Autorità competente;
 - vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organi di vigilanza;
 - vigilare sulla sicurezza delle persone e – all'occorrenza, in caso di emergenza - intervenire prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno dal locale o area;
 - assicurare l'evacuazione del pubblico in conformità alla previsione del piano di emergenza ricorrendone i presupposti;

- garantire ed effettuare gli interventi di primo soccorso;
- assicurare, in ogni caso, il pieno adempimento di tutte le prescrizioni comportamentali e di sicurezza previste dal piano di emergenza;
- vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, ove previsto;
- nei magazzini e – in generale – nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

2. Formazione per i componenti della squadra di emergenza

È richiesta apposita formazione specifica per gli addetti alla lotta antincendio e per gli addetti all'assistenza sanitaria;

2.1 operatori per la sicurezza, non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria:

possono essere componenti della squadra di emergenza a condizione che siano formati per poter affrontare gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati per la manifestazione. Tale formazione deve essere svolta a cura dell'organizzatore, tenendo conto di compiti previsti nel piano di emergenza.

I Comuni, per supportare gli organizzatori di eventi nella formazione dei propri operatori, possono organizzare corsi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza, della durata di un congruo numero di ore, rilasciando apposita attestazione di partecipazione al corso, e riguardanti in linea di massima le seguenti materie:

- cenni alla normativa di pubblica sicurezza
- valutazione dei rischi e piani di emergenza per assicurare safety
- la squadra di emergenza: composizione, formazione, compiti, operatività
- cenni di prevenzione incendi
- cenni di primo soccorso

È comunque sempre ammessa, come formazione sufficiente per i componenti della squadra di emergenza non addetti a mansioni antiincendio o di assistenza sanitaria, la formazione informale individuata al successivo punto 5.2 che l'organizzatore deve impegnarsi ad attuare prima dell'inizio della manifestazione, dichiarandolo nel modello di comunicazione della composizione della squadra di emergenza

2.2 addetti alla lotta antincendio

Laddove sussista un ragionevole rischio di incendio, fra i componenti della squadra di emergenza, salvo che per le manifestazioni a rischio incendio elevato o con peculiari condizioni di criticità di cui al successivo punto 2.2 lett. b), nelle quali tali componenti sono aggiuntivi, devono essere individuati gli addetti alla lotta antincendio, formati secondo quanto stabilito dal DM 10.3.1998 tenendo presente che potrà essere riscontrato un grado di rischio basso, medio o elevato secondo le previsioni del predetto decreto.

- a) Nei locali permanenti di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti, per effetto di quanto previsto dall'Allegato IX al DM 10.3.1998 gli addetti alla lotta antincendio devono aver frequentato con esito positivo almeno un corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio e aver conseguito un attestato di idoneità tecnica per effetto di quanto previsto dall'art.6 comma 3 e dall'Allegato X al DM medesimo salva valutazione di rischio per il profilo superiore che imporrebbe formazione di livello corrispondente.
- b) Nelle manifestazioni con rischio di incendio elevato, o nelle manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, secondo la previsione della direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 gli addetti alla lotta antincendio dovranno essere in possesso di attestato di idoneità tecnica per rischio di incendio elevato, conseguito secondo le modalità previste dal DM 10.3.1998.
- c) Nelle altre manifestazioni di pubblico trattenimento o spettacolo gli addetti alla lotta antincendio devono aver frequentato con esito positivo almeno un corso per addetti antincendio

in attività a rischio di incendio medio e aver conseguito un attestato di idoneità tecnica per effetto di quanto previsto dall'art.6 comma 3 e dall'Allegato X al DM medesimo salvo che per afflussi non superiori alle cento unità per i quali sarà sufficiente la formazione sulla base del rischio valutato.

- d) **Per le manifestazioni ed eventi temporanei all'aperto, che non si configurano come pubblico spettacolo e/o trattenimento** e in quanto tali non assoggettati alle verifiche delle Commissioni Comunali e/o Provinciale per il pubblico spettacolo, classificabili a rischio incendio basso o comunque trascurabile (quali ad esempio biciclettate e passeggiate amatoriali, piccole mostre mercato e fiere, manifestazioni religiose, folcloristiche e culturali, ecc...), è sufficiente che gli addetti alla lotta antincendio, laddove necessari in base all'analisi di rischio, abbiano un titolo di formazione antincendio a basso rischio. Analogamente, nel caso di manifestazioni della stessa natura in locali/strutture temporanee chiuse, gli addetti alla lotta antincendio, laddove necessari in base all'analisi di rischio, abbiano un titolo di formazione antincendio congruente.

3. NUMERO degli operatori componenti la squadra di sicurezza

- 3.1 Il numero dei componenti della squadra di emergenza, sia per le attività permanenti che per le manifestazioni temporanee, dovrà essere determinato dall'organizzatore a valle di specifica valutazione, allo scopo di garantire il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

Fatte salve le specifiche previsioni numeriche per le manifestazioni con rischio di incendio elevato o per le manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, secondo la previsione della direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018, deve comunque essere previsto un numero minimo di 2 componenti, per le manifestazioni fino a 200 persone, 3 fino a 500 e per affluenze superiori sarà necessaria la presenza di un ulteriore componente ogni 250 persone, tra i quali vanno ricompresi gli addetti alla lotta antincendio, in possesso della formazione prevista al precedente punto 2.2 e nel numero indicato al successivo punto;

- 3.2 Il numero degli addetti alla lotta antincendio deve essere correlato alla presenza di eventuali centri di pericolo (attrezzature, impianti, ecc.) e più in generale alla sussistenza di locali/ambienti/aree con specifici rischi di incendio (cucine, aree con affollamento elevato o con presenza di materiali combustibili, ecc.). Tale numero di addetti è altresì connesso alla estensione degli ambienti o delle aree da proteggere, in considerazione del fatto che deve essere garantita la possibilità di intervento, con tempestività, in caso di principio di incendio o di fuga gas.

Tali addetti devono essere sempre presenti durante tutto il corso della manifestazione.

Si indicano alcuni valori minimi di previsione del numero degli addetti antincendio:

- a) Manifestazioni al chiuso: n.2 unità fino ad un affollamento di 500 persone, da incrementare di n.1 unità per la presenza di ulteriori 500 persone o frazione di esse (fino all'affollamento oltre il quale è previsto il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando VVF ai sensi dell'art.4 comma 3 del DM 261/1996)
- b) Manifestazioni all'aperto: n.2 unità fino a 2000 mq di area utilizzata, da incrementare di n.1 unità per spazi aggiuntivi di 2000 mq o frazione di essi fino a 10000 mq e, oltre 10000 mq, di n.1 unità per spazi aggiuntivi di 5000 mq o frazione di essi (fino alla soglia oltre la quale è previsto il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando VVF ai sensi dell'art.4 comma 3 del DM 261/1996).
- c) Per siti particolarmente estesi e/o affollati, con presenza di più ambienti a rischio di incendio o centri di pericolo, anche distanti tra loro, deve essere valutato un accurato impiego degli addetti antincendio, eventualmente anche potenziando il dispositivo previsto dai precedenti punti a) e b), in relazione alla necessità di dover assicurare la possibilità di intervenire con tempestività.
- d) Nei casi previsti dall'art.4 comma 3 del DM 261/1996 l'organizzatore dovrà richiedere un servizio di vigilanza antincendio al Comando provinciale VVF secondo le modalità stabilite dallo stesso DM. In tali casi il piano di emergenza dovrà tener conto delle effettive risorse disponibili, ivi compresa la squadra dei VVF presenti, per un tempestivo allertamento e intervento.

4. Addetti all'assistenza sanitaria

- 4.1 Per gli interventi di primo soccorso sanitario dovrà essere predisposto uno specifico spazio, adeguatamente segnalato e presidiato, debitamente allestito ed attrezzato e facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.
- 4.2 Fra i componenti della squadra di emergenza devono essere individuati gli addetti all'assistenza sanitaria. Il personale addetto al primo soccorso sanitario deve essere in possesso di attestato di frequenza di corso di primo soccorso rilasciato da organo abilitato in numero di:
- affluenza di pubblico fino a 200 persone, almeno 1 addetto;
 - affluenza di pubblico da 201 fino a 500 persone, almeno 2 addetti;
 - affluenza di pubblico da 501 a 1.000 persone, almeno 3 addetti;
 - affluenza di pubblico oltre 1.000 persone presenza di almeno una ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007), con personale sanitario;
- 4.3 Nel caso siano previste manifestazioni temporanee a carattere sportivo come arrampicata sportiva, pattinaggio velocità, equitazione, triathlon, cricket, impiego di mezzi a motore escluse sfilate, contatto fisico non dimostrativo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione. Qualora si verifichi l'allontanamento dell'ambulanza la manifestazione deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista e presente una seconda ambulanza.

5. Indicazioni finali

- 5.1 Tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio elevato, ciascun addetto può assolvere a più funzioni (componente della squadra di emergenza, addetto all'assistenza sanitaria e incaricato della lotta antincendio), purché sia in possesso della necessaria formazione, in linea con quanto sopra indicato.
- 5.2 Prima dell'inizio di ogni manifestazione, tutti i componenti della squadra di emergenza, ivi compresi gli addetti all'assistenza sanitaria e alla lotta antincendio, devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.
- 5.3 Ai fini della composizione della squadra di emergenza si potrà prevedere altresì l'impiego del servizio di stewarding negli specifici ambiti di cui all'All. A al DM 08.08.2007 in cui è consentita l'attività dei relativi addetti. Inoltre potrà altresì essere previsto l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico di cui al combinato disposto della legge 15 luglio 2009, n. 94 e del D.M. Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i.. È fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza di disporre specificamente l'impiego di tale tipologia di servizio di cui ai DD.MM. citati per manifestazioni con profilo di rischio elevato.

In allegato F) si riporta una SCHEDA INFORMATIVA che riassume e visualizza le previsioni del presente articolo.

Articolo 15 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI

1. Dotazione minima di servizi igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area della manifestazione:

1.1 per il pubblico:

- affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza oltre 2.000 persone: per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

1.2 per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:

- la dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro.

Articolo 16 - RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

(fornite dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel presente regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m.;
 - b) altezza libera: 4 m.;
 - c) raggio di svolta: 13 m.;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m.).
2. BANCHI ED AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL
 - a) Per i banchi e gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - b) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelle aree sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - c) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delle strutture temporanee e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - d) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
 - e) ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - f) limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:
 - è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;

- bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
- al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;

3. GRUPPI ELETTRICI

Eventuali gruppi elettrici devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

Articolo 17 - **RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA DI ACUSTICA**

1. **Attività permanenti**

- a) Per tutte le attività svolte in forma permanente, quali discoteche, sale da ballo, piano bar, locali di pubblico spettacolo ed assimilabili, circoli privati e pubblici esercizi in genere presso i quali sia previsto lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (con esclusione delle attività definite temporanee ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento), dovrà essere predisposta una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri della Linee Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2).
- b) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al comma precedente, deve essere presentata all'atto della richiesta di rilascio di qualsiasi provvedimento amministrativo che abilita l'esecuzione di un intervento o ogni altro provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzazione di immobili destinati alle attività di cui alla lettera precedente.
- c) Nell'eventualità che in fase di redazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico venga evidenziato un superamento dei limiti della zonizzazione acustica e/o del limite differenziale di immissione di cui al DPCM 14/11/97, la realizzazione delle misure e degli interventi in essa contenuti, volti a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, costituirà condizione necessaria per il rilascio di ogni provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività.
- d) Il Comune potrà inoltre richiedere una verifica finale (post operam) in termini di Valutazione di Impatto Acustico, che attesti il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e del limite differenziale.

2. **Attività temporanee**

- a) A titolo esemplificativo, sono considerate attività temporanee le seguenti attività: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, festival, feste popolari, sagre, "notti bianche", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, carri allegorici, processioni religiose, bande musicali...
- b) Le emissioni sonore da attività temporanee non possono comunque protrarsi oltre le ore 24, come previsto dall'art. 7 della LR n. 21/1999

- c) Sono ammesse al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/97, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:
1. Spettacoli e manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali, ecc...) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22.00
 2. Eventi sportivi non aventi carattere motoristico, mercati, fiere
 3. Manifestazioni promosse dal Comune, diverse dai concerti musicali all'aperto
 4. Manifestazioni religiose quali le processioni.
- d) Possono essere autorizzate in deroga al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/97, a seguito di presentazione al Comune di una istanza semplificata, non corredata di documentazione previsionale di impatto acustico, le attività temporanee che rispettino una delle seguenti prescrizioni:
1. Svolgimento nei siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 oppure per manifestazioni organizzate per non più di due giornate all'anno nello stesso sito, comunque in entrambi i casi nel rispetto dei limiti di deroga previsti dal regolamento acustico comunale.
 2. Contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Con le stesse modalità di misurazione, qualora le immissioni di rumore siano dovute ad eventi collocati nello stesso stabile ove si svolge l'attività o in locali attigui, il livello equivalente di rumore da non superare è di 50 dB(A) a finestre chiuse. Non si applicano i limiti di immissione differenziali e i fattori correttivi di cui al punto 15 dell'all. A al DM 16/3/98.
- La domanda semplificata deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- generalità e recapito telefonico di un referente che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
 - planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore della manifestazione (comprese aree di aggregazione e parcheggi) e la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
 - descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
 - eventuale descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- e) Le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti alle precedenti lettere c) e d) del presente comma, possono essere autorizzate in deroga al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/97, a seguito di presentazione di apposita istanza scritta e motivata al Comune, corredata di documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) a firma di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/1995, redatta secondo i criteri delle Linee Guida Arpav pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), comprendente in particolare:

- la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti; la stima deve tenere presente anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio;
- la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

L'attività dovrà rispettare i livelli sonori indicati nella documentazione previsionale ed eventualmente approvati in deroga dal Comune.

- f) Tutte le manifestazioni temporanee previste alle precedenti lettere d) e e) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con riferimento al comma 1, dell'art. 7, della LR n. 21/99.
- g) Il Comune potrà valutare la non concessione della deroga in funzione del contesto entro cui sarà inserita la manifestazione (distanza dai ricettori, tipo di evento, ecc.), le tempistiche di svolgimento e l'eventuale sussistenza della non occasionalità dell'evento.
- h) Il Comune può imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico, ovvero imporre immissioni sonore inferiori a quelle indicate alla precedente lettera d), ovvero prescrivere misurazioni dei rumori per le manifestazioni ritenute più critiche per il possibile disturbo alla quiete pubblica.
- i) L'autorizzazione in deroga dovrà essere sempre tenuta dagli organizzatori presso il sito della manifestazione durante la sua durata e resa disponibile a richiesta agli organi di controllo.
- j) È possibile per l'organizzatore di un'attività temporanea ripresentare negli anni successivi la stessa documentazione previsionale di impatto acustico elaborata un certo anno, purché non intervengano variazioni sostanziali in termini di sorgenti sonore, afflusso di pubblico, orari ecc...
- k) Vanno comunque osservate eventuali altre previsioni e prescrizioni previste dai regolamenti comunali

3. Utilizzo degli avvisatori acustici e di allarme durante le manifestazioni

- a) Per tutte le manifestazioni permanenti e temporanee è di fondamentale importanza la segnalazione di allarme e la comunicazione di ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzazione concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.
- b) In relazione alla tipologia di evento, all'estensione dell'area e alla valutazione dei rischi, potrà essere previsto un impianto di diffusione sonora con strumenti portatili come megafoni o un sistema ad altoparlanti alimentato da linea dedicata funzionante anche in assenza di energia elettrica di rete.
- c) Il segnale sonoro dell'avvisatore acustico deve essere udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, chiaramente riconoscibile come segnale di allarme e non ambiguo.
- d) Il messaggio vocale deve essere chiaramente udibile ed intellegibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico.

TITOLO VI Casistiche particolari

Articolo 18 - **CASISTICHE PARTICOLARI**

1. **Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.**
A tal fine la Giunta comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia organizzazione degli uffici e dei servizi, detta disposizioni inerenti le procedure, i compiti, e le responsabilità dei Dirigenti/Responsabili di Servizio per il corretto svolgimento delle manifestazioni medesime a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
2. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture simili destinati esclusivamente all'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività, va allegata alla Scia la seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, con planimetria dell'area interessata, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato D, e con il programma della manifestazione;
 - b) dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, o dichiarazione che i locali sono agibili, e la conformità degli impianti (elettrico, gas) a firma di tecnici o ditte abilitate.
 - c) piano di gestione delle emergenze a firma di esperto con il prospetto della squadra di emergenza e della assistenza sanitaria.

La documentazione prevista ai punti a) può essere sottoscritta solo dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico e diretto responsabile dell'attività dichiarata.

È fatta salva altresì la presentazione della notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

3. Sono esenti dall'obbligo di licenza o Scia le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione e destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

Per tali feste private in caso di installazioni su suolo pubblico, di capannoni o strutture simili destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico, va presentata la documentazione prevista ai punti a) e b) del precedente comma 2).

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- **D.M. 18 maggio 2007:** il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- **L. 337/68:** la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- **L.R. 11/2002:** la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
- **T.U.L.P.S.:** il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- **D.P.R. 917/86:** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
- **D.M. 18 marzo 1996:** il decreto ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- **D.P.R. 151/2011:** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

- **D.Lgs. 114/98:** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **D.M. 19 agosto 1996:** il decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1986 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- **Regolamento T.U.L.P.S.:** il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- **L. 241/90:** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- **D.P.R. 311/2001:** il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"
- **D.M. 10 marzo 1998:** il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- **D.M. 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- **D.M. 13 luglio 2011:** il decreto ministeriale 13 luglio 2011 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"
- **D.M. 261/96:** il decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimenti"
- **D.M. 30 novembre 1983:** il decreto ministeriale 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"
- **Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari**

[ALLEGATI]

**DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PER
L'ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO
E PER LA VERIFICA DI AGIBILITA'**

allegati A - B

**INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

allegati C – D – E – F

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti:
 - l'ubicazione del fabbricato;
 - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la destinazione delle aree circostanti;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
 - b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:
 - la destinazione d'uso di ogni ambiente;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;
 - le misure di protezione antincendio.

N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero degli addetti previsti;
 - l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, con evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
7. Documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
8. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITA' (EVENTUALMENTE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI LICENZA D'ESERCIZIO):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori

3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo comprensiva di relativi allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi art. 4 del D.P.R.151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato

g) Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
-----------	---

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
13. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
 14. documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;
 15. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto composizione squadra di emergenza

Nota: Nel caso richiesta di licenza per trattenimenti o spettacoli permanenti in locali con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione di vigilanza.

ALLEGATO B

IMPIANTI SPORTIVI CON PREVISIONE DI PRESENZA DI PUBBLICO

A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
 - piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di attività sportiva;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le misure di protezione antincendio.
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, con evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
6. Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.
7. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
8. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

Nota: gli impianti sportivi con capienza di pubblico superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITÀ (EVENTUALMENTE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI LICENZA D'ESERCIZIO):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo comprensiva di relativi allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERTREI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato

c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
13. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;
14. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
15. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto squadra degli addetti alla sicurezza

Nota: Nel caso richiesta di licenza per strutture sportive con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione di vigilanza.

ALLEGATO C

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX ARTICOLO 68 T.U.L.P.S.o ALLA SCIA nel caso DI MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA MASSIMA DI 200 PERSONE

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.
 - l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato al stazionamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento.
 - l'affollamento previsto;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 marzo 2005;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 - descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocità del vento, neve, ecc.);
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

3. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

4. Progetto dell'impianto di riscaldamento e del gas se ne è prevista l'installazione.

5. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

6. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

7. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S. O ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' NEL CASO DI MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA MASSIMA DI 200 PERSONE

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice, con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato
3. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio palchi e/o pedane per artisti e/o coperture-tensostrutture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), rilasciata dalla ditta installatrice, con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato

4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo.
5. (se del caso) Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.
6. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
7. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali.

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell'impianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore.

8. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).
9. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto squadra degli addetti alla sicurezza
10. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

Nota: Nel caso richiesta di licenza per manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione di vigilanza.

ALLEGATO D

INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE ED INIZIATIVE ANALOGHE, IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse).
2. I teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore.
3. Deve essere prevista la squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
4. L'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm).
5. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
6. Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 aprile 1996 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28 aprile 2005 se alimentati a combustibile liquido.
7. Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.
8. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione o altro tendone con essa comunicante (all'interno del quale si svolgano attività di pubblico spettacolo, trattenimento o similari) deve essere non inferiore a m. 3,5.
9. Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.
10. Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
11. I gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto. Nel caso di gruppi di cottura che anche cumulativamente superino la potenza termica di 34,89 Kw, gli stessi dovranno obbligatoriamente recare la marcatura CE.
12. I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
13. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 aprile 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw).
14. Eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore.
15. In prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
16. Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14 maggio 2004.

17. All'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica.
18. Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di potenzialità superiore.
19. I cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a m. 5 o a terra adeguatamente protetti).
20. I cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto).
21. Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a m. 2,5, protetti contro gli urti.
22. I componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti.
23. Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55.
24. Il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto.
25. I depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno m. 6.
26. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una larghezza minima di m.1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta.
27. Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza massima di m. 50.
28. Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedita capacità motorie.
29. Deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.
30. Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di n. 3 quando le persone sono in numero superiore.
31. Le strutture prefabbricate devono essere dotate di dichiarazione di corretta installazione e montaggio rilasciata dalla ditta installatrice, con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato.

ALLEGATO E

(come da articolo 12, comma 1, punto d.2)



QUESTURA DI TREVISO
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Prot. amm. 246/2013

Treviso, 30.01.2013

**AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
AL SGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI CONEGLIANO**

E, p.c.

AL SIGNOR PREFETTO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CONEGLIANO

= LORO SEDI

OGGETTO. Art. 57 TULPS – Autorizzazioni per accensioni pericolose-

Il recente verificarsi di situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità in occasione delle accensioni di fuochi e/o falò a margine di feste e sagre tradizionali, e le connesse ripercussioni sulla salute derivanti dalla ingestione di fumi, sovente oggetto di mediatriche campagne di sensibilizzazione, suggeriscono l'adozione di un mirato attenzionamento del fenomeno che, come noto, è sottoposto a specifica licenza da parte della Autorità Locale di P. S.

Al riguardo, ci si permette di richiamare alcune prescrizioni e suggerimenti che si ritiene debbano essere opportunamente vagliate e, previo necessario esame dei presupposti di fatto e di diritti previsti e dello stato dei luoghi, inserite nel titolo autorizzatorio:

- **sia costituita** una area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti;
- **la suddetta area**, che dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplodente, dovrà essere delimitata con idonea transennatura in modo da impedire l'accesso a persone estranee all'accensione della pira;
- **la catasta** del materiale utilizzato per il falò non dovrà superare i mt. 5,00 di altezza; essa non potrà essere costituita da materiale altamente infiammabile ma solo da legna e simili;
- **durante la fase di accensione** gli spettatori dovranno sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri;

- **l'accensione del falò** dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplodente;
- **dovrà essere impedito** il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;
- **dovrà essere costituita** una squadra di emergenza composta da almeno cinque persone, di cui due aventi l'attestato di addetto all'incendio, munita di un carrello con estintore da kg.50 e n.2 estintori da kg.3,00;
- **il personale** della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e adoperandosi per all'occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall'accensione della catasta provochino eventuali principi di incendio;
- **dovrà essere garantito** un servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incidenti;
- **il falò** dovrà essere posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; il fumo non dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale;
- **al termine** della manifestazione dovrà provvedersi alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Il Questore
(Cacciapaglia)



ALLEGATO F

SCHEMA INFORMATIVA **SULLA COMPOSIZIONE, IL NUMERO E LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DELLA** **SQUADRA DI EMERGENZA ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO**

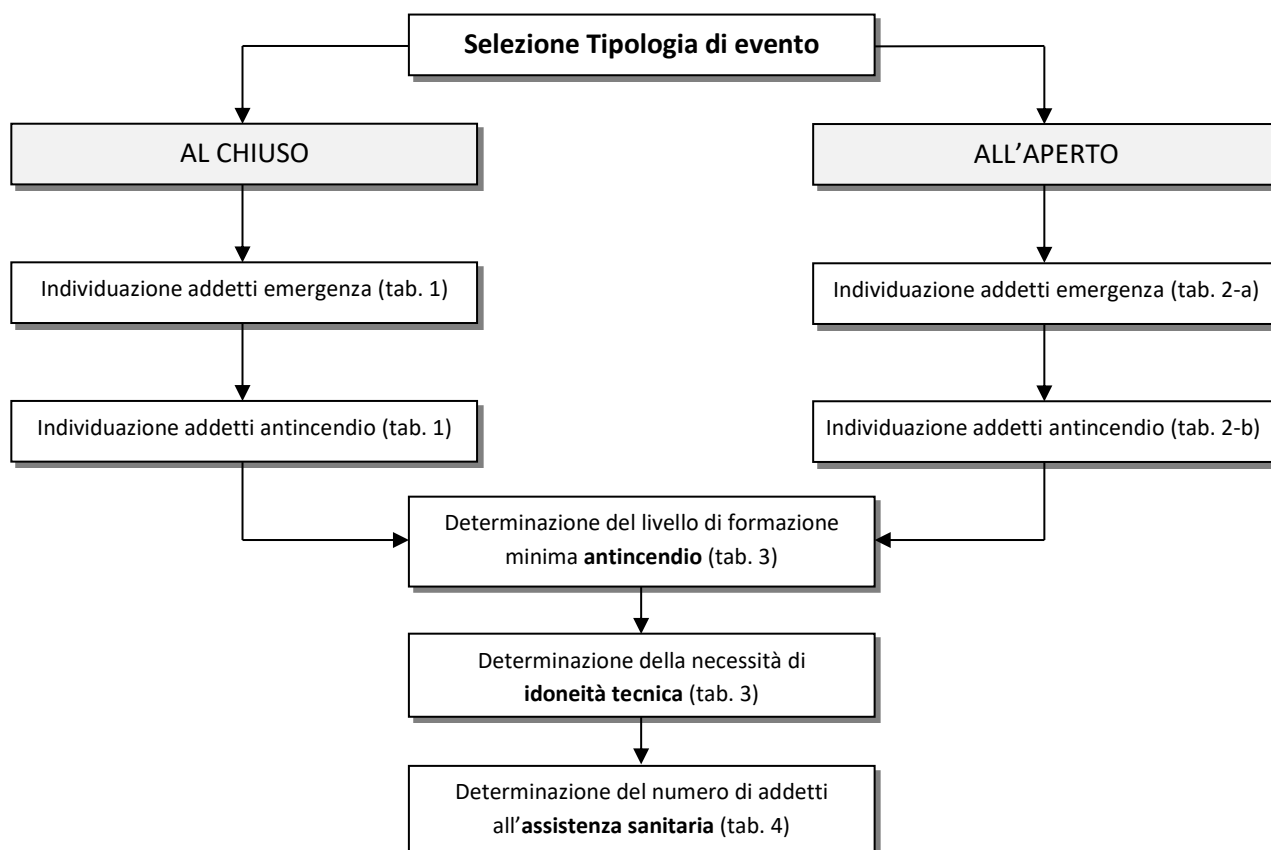
La squadra di emergenza deve essere COMPOSTA DA:

- **addetti alla lotta antincendio** formati secondo quanto previsto dal DM 10/03/1998;
- **addetti all'assistenza sanitaria** in possesso di attestato di frequenza di un corso di primo soccorso;
- **operatori per la sicurezza**, non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria, formati dall'organizzatore per affrontare gli scenari emergenziali ipotizzati nel piano di emergenza.

Ai fini della composizione della squadra di emergenza si potrà prevedere altresì l'impiego del servizio di stewarding negli specifici ambiti di cui all'All. A al DM 08.08.2007 in cui è consentita l'attività dei relativi addetti. Inoltre potrà altresì essere previsto l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico di cui al combinato disposto della legge 15 luglio 2009, n. 94 e del D.M. Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i.. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza di disporre specificamente l'impiego di tale tipologia di servizio di cui ai DD.MM. citati per manifestazioni con profilo di rischio elevato.

Il NUMERO DI COMPONENTI della squadra di emergenza, dovrà essere determinato dall'organizzatore, a valle di specifica valutazione. In particolare il numero degli addetti antincendio, che devono essere sempre presenti durante tutto il corso della manifestazione, è correlato alla presenza di eventuali centri di pericolo e più in particolare alla sussistenza di locali/ambienti/aree con specifici rischi di incendio; tale numero è connesso all'estensione degli ambienti o delle aree da proteggere.

INDIVIDUAZIONE DELLA SQUADRA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE



Nelle tabelle che seguono vengono indicati i valori minimi di previsione indicati nel Regolamento.
Per manifestazioni a rischio incendio elevato o con peculiari condizioni di criticità, si veda la direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 (direttiva Piantedosi)

INDIVIDUAZIONE NUMERO MINIMO COMPONENTI SQUADRA EMERGENZA

PER EVENTI AL CHIUSO

tab.1	Addetti squadra emergenza	di cui	Addetti antincendio
Eventi fino a 200 persone	2	→	2
Eventi fino a 500 persone	3	→	2
Eventi oltre le 500 persone	3 + 1 ogni 250 persone o frazioni di esse	→	2 + 1 ogni 500 persone o frazioni di esse
Nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/1996 l'organizzatore dovrà richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei VVF. da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto agli addetti antincendio già previsti			

TIPOLOGIA DI EVENTO	DESCRIZIONE
A rischio incendio basso	Il numero di addetti alla lotta antincendio è <u>compreso</u> nel numero di addetti alla squadra di emergenza, tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato
A rischio incendio medio	
A rischio incendio elevato	Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base ai precedenti criteri
Soggetti all'allegato della direttiva Piantedosi	1 addetto alla squadra di emergenza ogni 250 persone. Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base valutazione dei rischi e al piano di emergenza

PER EVENTI ALL'APERTO

tab.2-a	Addetti squadra emergenza
Eventi fino a 200 persone	2
Eventi fino a 500 persone	3
Eventi oltre le 500 persone	3 + 1 ogni 250 persone o frazioni di esse
Nei casi previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 261/1996 l'organizzatore dovrà richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei VV.F.. Detto servizio è da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto al numero degli addetti antincendio già previsti.	

tab.2-b	Addetti squadra antincendio
Eventi fino a 2000 mq	2
Eventi oltre i 2000 mq	2 +1 ogni 2.000 mq o frazioni di essi
Eventi oltre i 10.000 mq	6 +1 ogni 5.000 mq o frazioni di essi*
*Fino alla soglia per la quale è previsto il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando Provinciale dei VVF ai sensi dall'art. 4, comma 3, del D.M. 261/1996. Detto servizio è da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto al numero degli addetti antincendio già previsti.	

TIPOLOGIA DI EVENTO	DESCRIZIONE
A rischio incendio basso	Il numero di addetti alla lotta antincendio è <u>compreso</u> nel numero di addetti alla squadra di emergenza, tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato
A rischio incendio medio	
A rischio incendio elevato	Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base ai precedenti criteri (tab. 2-a e tab. 2-b)
Soggetti all'allegato della direttiva Piantedosi	1 addetto alla squadra di emergenza ogni 250 persone. Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base valutazione dei rischi e al piano di emergenza

NOTA: Tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato, ciascun addetto può assolvere a più funzioni (componente della squadra di emergenza, addetto all'assistenza sanitaria e incaricato della lotta antincendio), purché sia in possesso della necessaria formazione, in linea con quanto sopra indicato.

INDIVIDUAZIONE DELLA FORMAZIONE

tab.3 Formazione per gli <u>ADDETTI ANTINCENDIO</u>	Livello minimo formazione antincendio	Attestato di idoneità tecnica	Note
Eventi a rischio incendio elevato o soggetti a direttiva Piantedosi	ELEVATO	SI	///
Eventi di pubblico spettacolo esclusi dal punto precedente	MEDIO	SI	///
Locali permanenti di pubblico spettacolo >100 persone	MEDIO	SI	Salvo valutazione di rischio incendio per il profilo superiore che impone formazione di livello corrispondente
Eventi con o senza pubblico spettacolo ≤100 persone	BASSO	NO	
Eventi senza pubblico spettacolo	BASSO	NO	
Gli addetti alla lotta antincendio vanno individuati solo laddove sussista un ragionevole rischio di incendio.			

Formazione per gli OPERATORI PER LA SICUREZZA non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria

- Detti operatori possono essere componenti della squadra di emergenza a condizione che siano formati per poter affrontare gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati per la manifestazione.
- Tale formazione deve essere svolta a cura dell'organizzatore, tenendo conto di compiti previsti nel piano di emergenza.
- I Comuni, per supportare gli organizzatori di eventi nella formazione dei propri operatori, possono organizzare corsi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza, della durata di un congruo numero di ore, rilasciando apposita attestazione di partecipazione al corso, e riguardanti in linea di massima le seguenti materie:
 - cenni alla normativa di pubblica sicurezza;
 - valutazione dei rischi e piani di emergenza per assicurare safety;
 - la squadra di emergenza: composizione, formazione, compiti, operatività;
 - cenni di prevenzione incendi;
 - cenni di primo soccorso.
- E' comunque sempre ammessa, come formazione sufficiente per i componenti della squadra di emergenza non addetti a mansioni antincendio o di assistenza sanitaria, **la formazione informale individuata nella NOTA (*) riportata in calce** che l'organizzatore deve impegnarsi ad attuare prima

dell'inizio della manifestazione, dichiarandolo nel modello di comunicazione della composizione della squadra di emergenza.

INDIVIDUAZIONE NUMERO DI ADDETTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA

tab.4	Addetti assistenza sanitaria	Note
Eventi fino a 200 persone	1	Il numero di addetti all’assistenza sanitaria è compreso nel numero di addetti alla squadra di emergenza
Eventi fino a 500 persone	2	
Eventi fino a 1000 persone	3	
Eventi oltre le 1000 persone	Ambulanza con personale sanitario (con autorizzazione ai sensi della D.G..R. 1080/07)	
Nel caso siano previste manifestazioni temporanee a carattere sportivo come arrampicata sportiva, pattinaggio velocità, equitazione, triathlon, cricket, impiego di mezzi a motore escluse sfilate, contatto fisico non dimostrativo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell’ambulanza (in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione. Qualora si verifichi l’allontanamento dell’ambulanza la manifestazione deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista e presente una seconda ambulanza.		

(*) NOTA: Prima dell'inizio di ogni manifestazione, tutti i componenti della squadra di emergenza, ivi compresi gli addetti all'assistenza sanitaria e alla lotta antincendio, devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.